ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 14769/8920 DEL 23 MAGGIO 2024

Fondazione Scuola ed Educazione - Giuseppini del Murialdo - Veneto

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e adesione

Per iniziativa della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo (il "Fondatore") è costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata "Fondazione Scuola ed educazione - Giuseppini del Murialdo – Veneto - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Fondazione Murialdo - Veneto – ETS" (la "Fondazione"). Con la sua costituzione la Fondazione aderisce, quale ente affiliato, alla *Fondazione Scuola ed Educazione - Giuseppini del Murialdo - ETS.*

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'inserimento nella denominazione dell'indicazione "ente del Terzo settore" nonché dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Fondazione opera nell'ambito del territorio nazionale, con una particolare attenzione al territorio della Regione Veneto.

Articolo 2 - Sede e durata

La Fondazione ha sede in Oderzo (TV), viale Brandolini n. 6.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere sedi secondarie, uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione trae la propria primaria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nell'esperienza cristiana e nella dottrina sociale della Chiesa, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di

- promuovere l'educazione, istruzione e formazione di bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, famiglie, con un'attenzione particolare alle persone più povere, e le relative scelte pedagogiche, formative, comunicative, politiche e ludiche;
- valorizzare e sostenere le opere sociali in campo educativo e sociale;
- promuovere attività educative nel mondo dello sport;
- promuovere la libertà di scelta delle famiglie e la libertà di insegnamento;
- promuovere una effettiva parità in ambito scolastico e formativo;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza dell'educazione della persona per lo sviluppo della società, svolgendo un'azione ispirata ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo.

Articolo 4 - Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in particolare, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- educazione, istruzione, formazione e orientamento, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive indicazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, lett. d) del D.lgs.

n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, sportive, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. i) del D.lgs. n. 117/2017;
- istituzione e gestione di scuole cattoliche di ogni ordine e grado, singole o collegate tra loro;
- formazione extra-scolastica nei vari ambiti delle attività giovanili, anche finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, lett. l) del D.lgs. n. 117/2017;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. u) del D.lgs. n. 117/2017.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione si propone di:

- promuovere e progettare percorsi di educazione e istruzione, in conformità alle disposizioni della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative disposizioni di attuazione;
- sviluppare e promuovere il pensiero pedagogico che si ispira a S.

Leonardo Murialdo;

- promuovere scambi, contatti ed attività con altre esperienze educative nazionali e internazionali, in particolare con scuole cattoliche e/o della Famiglia del Murialdo;
- sostenere, nelle più varie forme, l'educazione cattolica;
- promuovere, progettare e gestire attività educative, culturali, artistiche e ricreative volte a favorire l'educazione e formazione integrale di bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, famiglie e le relative iniziative pedagogiche, formative, comunicative, politiche e ludiche;
- svolgere iniziative finalizzate a promuovere la professionalità degli operatori delle istituzioni scolastiche affiliate, curandone la formazione e l'aggiornamento, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica e alla qualificazione in ruoli educativi;
- coordinare le attività svolte dalle istituzioni scolastiche affiliate, fornendo supporto al fine dell'organizzazione e gestione dei percorsi di educazione e istruzione;
- promuovere studi, ricerche ed analisi dirette alla creazione di progetti educativi per le finalità della Fondazione;
- supportare scuole nella comunicazione per la promozione della loro attività;
- organizzare servizi di *fundraising* a beneficio della Fondazione e degli enti affiliati;
- organizzare servizi di consulenza e assistenza legale/amministrativa e comunicativa a favore degli enti affiliati.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui

sopra, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 e dalle successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e criteri.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In generale, per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) istituire e gestire scuole, collegi, corsi di formazione e servizi integrati ed attività educative in genere;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; collaborare con scuole, università, fondazioni ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;

c) partecipare a bandi promossi da enti pubblici e privati;

d) richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

e) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità in genere;

f) collaborare con, e partecipare a, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia svolta direttamente al perseguimento di iniziative

coerenti con lo scopo della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;

g) aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali;

h) istituire premi e borse di studio;

i) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività di interesse generale della Fondazione;

j) istituire altri soggetti giuridici strumentali per la finalità dei propri scopi;

k) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, fermo restando il rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal **Fondo di dotazione** costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dagli enti affiliati;

b) dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;

d) da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta dagli enti affiliati nonché da altri enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

e) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati a incremento del patrimonio.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il **Fondo di gestione** è costituito da:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) dai contributi del Fondatore che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) da ogni eventuale provento, contributo, donazione, elargizione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

d) da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o dall'Unione europea;

e) dai contributi in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;

f) dai risultati di gestione delle attività istituzionali, di quelle secondarie e strumentali e di quelle di raccolta fondi.

Articolo 7 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1°settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio consuntivo in via ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in via straordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione approva altresì, entro i termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, dovranno essere in ogni caso approvati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per consentirne il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini previsti dall'art. 48 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9 - Gestione delle attività

L'accoglienza nella attività della fondazione dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani avviene indistintamente, senza discriminazioni di alcun genere, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e dalle disposizioni di legge vigenti in tema di educazione e istruzione, previa accoglienza da parte delle famiglie del progetto educativo proprio dell'Istituto.

Le norme sul funzionamento e l'organizzazione delle attività, nonché le norme

concernenti i rapporti con le famiglie, con gli utenti e con il personale sono disciplinati nel Regolamento della Fondazione e negli altri regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla legislazione di riferimento.

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di controllo;
- Comitato di indirizzo.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Vicepresidente, nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio sono nominati per tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

Con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel corso del mandato se vengono a mancare uno o più amministratori, il Fondatore provvede a nuova nomina; i Consiglieri così sostituiti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che cura anche il coordinamento dei lavori, o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e

infine in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate per iscritto, mediante mezzi che garantiscano l'attestazione dell'avvenuta ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono tenersi anche mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.

Articolo 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:

- pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
- delibera sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni;

- predispone e approva il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio consuntivo;
- predispone e approva il bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera in ordine all'ammissione degli enti affiliati della Fondazione;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- documenta, nella relazione di missione al bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse;
- stabilisce il contributo minimo annuale a carico degli enti affiliati della Fondazione;
- approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
- approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto all'unanimità del componenti in carica;
- approva eventuali operazioni straordinarie, con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- delibera, anche tramite propri delegati, l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica;
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso;

- per una migliore efficacia della gestione può nominare direttori generali, direttori e procuratori, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina di Coordinatori delle attività didattiche ed educative.

Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- la deliberazione delle modifiche statutarie;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché dei rendiconti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
- la redazione di progetti di fusione o scissione;
- le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
- la deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere di amministrazione più anziano di età.

Articolo 14 - Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto da componenti scelti dal CdA.

Il Comitato di indirizzo svolge funzioni consultive, e in particolare:

- esprime il proprio parere in merito alla determinazione dei programmi formativi e delle linee generali di indirizzo in materia di istruzione ed educazione, nonché in merito ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere;
- identifica e propone al Consiglio di Amministrazione programmi di lavoro e progetti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- segue lo sviluppo dei progetti stessi;
- elabora, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, i programmi di convegni, corsi, seminari e simili;
- assiste e offre consulenza al Consiglio di Amministrazione in ordine ad ogni questione tecnico-scientifica afferente agli interessi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno portare alla sua attenzione.

Il Comitato di indirizzo inoltre, anche avvalendosi di collaborazioni di esperti nelle materie d'interesse:

a) elabora un pensiero e una riflessione che raccolgano le sfide educative del momento;

b) promuove il pensiero pedagogico specificamente murialdino nella Famiglia del Murialdo e al di fuori di essa;

c) elabora percorsi di certificazione dei processi formativi ed educativi;

d) raccoglie, a tale scopo, la presenza di personaggi della cultura.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio stesso con periodicità almeno semestrale.

La convocazione è effettuata per iscritto, mediante mezzi che garantiscano l'attestazione dell'avvenuta ricezione, con adeguato preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni possono tenersi anche mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei suoi componenti.

A cura del Segretario sarà redatto il relativo verbale.

Articolo 15 - Organo di controllo

Il Fondatore nomina a scelta un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile oppure un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti; almeno un membro effettivo e un membro supplente sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle attività dell’Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dal Fondatore quando obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che sia interamente composto da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. In alternativa, l’incarico della revisione legale dei conti è affidato ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 17 – Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di controllo a cura del rispettivo Presidente e del Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi libri, tenuti a cura del Segretario medesimo.

Articolo 18 - Conflitti d’interesse

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente dell'Organo di controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 19 - Gratuità delle cariche sociali e compensi spettanti all'Organo di controllo e al Revisore legale dei conti

Salvo quanto previsto per l'Organo di controllo, ai componenti degli organi della Fondazione è riconosciuto unicamente il rimborso di tutte le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei parametri e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

Articolo 20 - Controllo dell'autorità governativa

La Fondazione è soggetta al controllo dell'autorità governativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 25 del Codice Civile.

Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione dei beni

È prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla *Fondazione Scuola ed Educazione - Giuseppini del Murialdo – ETS* a cui la fondazione è affiliata, purché la stessa sia dotata al momento della devoluzione della qualifica di ente del Terzo settore. Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 22 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti.

F.TO ANTONIO FABRIS

F.TO ALESSANDRO AGAZZI

F.TO ENZA TOMASSI (TESTE)

F.TO MATTEO D'AMORE (TESTE)

F.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO RUNTS, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.